



Secondo l'avvocato generale Yves Bot, i ricorsi della Spagna contro i regolamenti che attuano la cooperazione rafforzata nel settore della creazione di una tutela unitaria conferita dal brevetto europeo devono essere respinti

La protezione unitaria fornisce un autentico beneficio dal punto di vista dell'uniformità e dell'integrazione, mentre la scelta linguistica riduce in modo significativo i costi di traduzione e garantisce meglio il principio di certezza del diritto

Il sistema attuale di protezione dei brevetti europei è disciplinato dalla convenzione sul brevetto europeo¹. Tale convenzione prevede che i brevetti europei producono in ciascuno degli Stati contraenti per i quali sono concessi gli stessi effetti e sono soggetti allo stesso regime dei brevetti nazionali concessi in tale Stato.

Mediante il «pacchetto brevetto unitario»², il legislatore dell'Unione europea ha voluto conferire al brevetto europeo una tutela unitaria e istituire un tribunale unificato in tale settore.

La Spagna chiede l'annullamento dei due regolamenti che fanno parte di tale pacchetto, vale a dire quello riguardante l'istituzione di una tutela brevettuale unitaria e quello che disciplina il regime di traduzione.

Nelle sue conclusioni odierne su tali due cause, **l'avvocato generale Yves Bot propone alla Corte di giustizia di respingere i ricorsi della Spagna.**

Per quanto concerne la creazione di una tutela brevettuale unitaria (regolamento n° 1257/2012), l'avvocato generale rileva che **l'unico scopo del regolamento è di delimitare il riconoscimento dell'effetto unitario di un brevetto europeo già concesso in conformità alla convenzione.** A tale fine, il legislatore dell'Unione si è limitato a indicare le caratteristiche, le condizioni di realizzazione e gli effetti della tutela unitaria, regolando soltanto la fase successiva alla concessione del brevetto europeo. **Il regolamento si limita quindi ad attribuire ai brevetti europei una caratteristica aggiuntiva, ossia l'effetto unitario, senza incidere sul procedimento disciplinato dalla convenzione. La tutela è disciplinata dalle disposizioni sull'uniforme applicazione del regolamento. Essa fornisce un autentico beneficio dal punto di vista dell'uniformità e dunque dell'integrazione,** rispetto alla situazione derivante dall'attuazione delle norme previste dalla convenzione (norme che garantiscono, in ciascuno di tali Stati che l'hanno sottoscritta, una tutela la cui portata è definita dal diritto nazionale). Infatti, conformemente alla convenzione, gli effetti del brevetto europeo sono determinati dalla normativa

¹ Convenzione sulla concessione di brevetti europei, firmata a Monaco di Baviera (Germania) il 5 ottobre 1973 ed entrata in vigore il 7 ottobre 1977. L'Organizzazione europea dei brevetti è un'organizzazione intergovernativa che è stata istituita sulla base di tale convenzione. L'Organizzazione comprende due organi, ossia l'Ufficio europeo dei brevetti propriamente detto e il Consiglio d'amministrazione, che esercita un controllo sulle attività dell'Ufficio. L'Ufficio europeo dei brevetti è l'organo esecutivo dell'Organizzazione europea dei brevetti. L'attività principale dell'Ufficio è l'esame di domande di brevetto e la concessione di brevetti europei.

² Tale «pacchetto» si compone del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (GU L 361, pag. 1); del regolamento (UE) n. 1260/2012 del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile (GU L 361, pag. 89) e dell'accordo su un tribunale unificato dei brevetti, firmato il 19 febbraio 2013 (GU C 175, pag. 1).

nazionale di ciascuno degli Stati per cui il brevetto è stato concesso. Fino al momento in cui non divenga applicabile il regolamento, il titolare del brevetto europeo si trova dunque obbligato a chiederne la registrazione in ciascuno Stato parte della convenzione in cui intende godere di una protezione. Ciò significa anche che, per una stessa violazione commessa in vari Stati membri, esistono altrettante procedure e leggi differenti applicabili per dirimere le controversie, il che genera una notevole incertezza giuridica.

L'avvocato generale chiarisce che il regolamento non è un «guscio vuoto», giacché le disposizioni da esso previste sono sufficienti e che il legislatore dell'Unione esercita una **competenza concorrente** con quella degli Stati membri. **L'avvocato generale considera che il legislatore dell'Unione poteva rinviare al diritto nazionale** prevedendo che gli atti avverso cui il brevetto europeo a effetto unitario fornisce tutela nonché le limitazioni applicabili sono definiti dalla normativa applicata dello Stato membro partecipante. **Ciò non significa tuttavia che la protezione uniforme non sarà garantita. Ogni brevetto europeo a effetto unitario sarà soggetto alla legge nazionale di un solo Stato membro e tale normativa si applicherà in tutti i territori degli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata.**

Il regolamento attribuisce agli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata la competenza a fissare il livello delle tasse di rinnovo per i brevetti europei a effetto unitario nonché della loro quota di distribuzione. Secondo l'avvocato generale, **l'esercizio di tale potere si inserisce in un quadro normativo stabilito e chiaramente delimitato dal legislatore dell'Unione che non richiede in nessun modo un'attuazione a condizioni uniformi in tutti gli Stati membri.**

La Spagna sostiene che il regolamento definisce, per il brevetto europeo a effetto unitario, un regime giurisdizionale specifico che figura nell'accordo su un tribunale unificato dei brevetti. Essa asserisce che il contenuto di tale accordo lede le competenze dell'Unione e conferisce a un terzo il potere di determinare unilateralmente l'applicazione del regolamento. L'avvocato generale ritiene che **la Corte non sia competente a sindacare il contenuto dell'accordo sul tribunale unificato nell'ambito di un ricorso di annullamento contro il regolamento.** L'avvocato generale sottolinea che l'accordo sul tribunale unificato non rientra in nessuna delle categorie di atti di cui la Corte può sindacare la legittimità. Si tratta di un accordo intergovernativo negoziato e firmato unicamente da taluni Stati membri in base al diritto internazionale. **Peraltro, il regolamento non approva un accordo internazionale né attua un accordo del genere, ma è volto ad attuare una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria.**

La Spagna asserisce che l'applicazione del regolamento dipende in modo assoluto dall'entrata in vigore dell'accordo sul tribunale unificato. L'effettività della competenza esercitata dall'Unione mediante il regolamento dipenderebbe, quindi, dalla volontà degli Stati membri parti dell'accordo sul tribunale unificato. L'avvocato generale indica che il legislatore dell'Unione ha previsto l'istituzione di una giurisdizione sui brevetti europei a effetto unitario. Tale giurisdizione deve essere disciplinata da uno strumento che istituisce, per i brevetti europei e i brevetti europei a effetto unitario, un sistema unificato di risoluzione delle controversie. Il legislatore dell'Unione considera che tale istituzione è essenziale al fine di garantire il corretto funzionamento del brevetto europeo a effetto unitario, la coerenza della giurisprudenza e, di conseguenza, la certezza del diritto. **Secondo l'avvocato generale, l'obiettivo del regolamento impugnato è garantire tale corretto funzionamento. Sarebbe contrario a tali principi far applicare il regolamento mentre il tribunale unificato non è ancora istituito.**

Il **principio di leale cooperazione** esige che gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata adottino tutte le misure che consentono l'attuazione della cooperazione rafforzata stessa. Ciò include la ratifica dell'accordo sul tribunale unificato, poiché essa costituisce una condizione necessaria di tale attuazione. **Astenendosi dal ratificare l'accordo, gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata porrebbero in pericolo la realizzazione degli obiettivi di armonizzazione ed uniformazione dell'Unione.** Inoltre, il collegamento tra il regolamento e l'accordo sul tribunale unificato dei brevetti è tale che sarebbe stato incoerente non far dipendere l'applicazione del regolamento dall'entrata in vigore di detto accordo.

Per quanto concerne il regime linguistico (regolamento n° 1620/2012), l'avvocato generale ricorda che il diritto dell'Unione non conosce un principio di uguaglianza fra le lingue. Egli riconosce che le persone che non conoscono le lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti (ossia il tedesco, il francese e l'inglese) sono discriminate e che il legislatore dell'Unione ha, dunque, previsto un trattamento differenziato. Nondimeno, l'avvocato generale sottolinea che **tale scelta linguistica persegue un obiettivo legittimo ed è adeguata e proporzionata** tenuto conto delle garanzie e degli elementi volti a mitigare il suo effetto discriminatorio.

Attualmente il regime di tutela del brevetto europeo è caratterizzato da costi molto elevati, che costituiscono un ostacolo alla tutela brevettuale nell'Unione. **Il sistema istituito è volto a garantire una tutela unitaria del brevetto sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata evitando, grazie al regime linguistico, costi troppo elevati.** Ciò eviterà agli operatori economici di non dover depositare una pluralità di domande nazionali di convalida con i costi di traduzione che ciò comporta. L'avvocato generale evidenzia la differenza che esiste in proposito tra il brevetto europeo a effetto unitario e un altro titolo di proprietà intellettuale, il marchio comunitario. Il brevetto implica la traduzione di documenti più tecnici, più lunghi e più complicati da tradurre. **Il regime linguistico scelto** comporta, di certo, una restrizione all'utilizzo delle lingue, ma **persegue un obiettivo legittimo di riduzione dei costi di traduzione.**

L'avvocato generale spiega che appare appropriato limitare il numero di lingue del brevetto europeo a effetto unitario, poiché ciò garantisce una tutela unitaria dei brevetti sul territorio degli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata pur permettendo una riduzione notevole dei costi di traduzione. Secondo l'avvocato generale, per limitare tali costi, il legislatore dell'Unione non ha altra scelta che limitare il numero delle lingue nelle quali il brevetto deve essere tradotto. Trattandosi delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, tale scelta garantisce una certa **stabilità agli operatori economici e ai professionisti del settore dei brevetti** che hanno già acquisito l'abitudine a lavorare nelle suddette tre lingue. Altresì, **la scelta di tali lingue è in linea con quella che, dal punto di vista linguistico, è la prassi nel settore dei brevetti:** (i) la maggior parte dei lavori scientifici sono pubblicati in lingua tedesca, inglese o francese e (ii) tali lingue sono quelle parlate negli Stati membri dai quali proviene la maggior parte delle domande di brevetti nell'Unione.

Secondo l'avvocato generale, **tale scelta rispetta anche il principio di proporzionalità.** Infatti, durante il periodo transitorio, tutti i brevetti europei a effetto unitario saranno disponibili in lingua inglese. Dopo tale periodo, l'Ufficio europeo dei brevetti disporrà di un sistema di traduzione automatico di alta qualità. Entro un certo massimale è previsto un **regime di compensazione diretto a rimborsare i costi della traduzione** a favore dei soggetti che non hanno presentato la domanda di brevetto europeo in una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti.

L'avvocato generale rileva che **il principio della certezza del diritto è innegabilmente meglio garantito quando sia solo una lingua a far fede** (nel caso del brevetto europeo a effetto unitario, si tratterà della lingua della procedura). Se tutte le traduzioni facessero fede, ciò implicherebbe il rischio di divergenze tra le diverse versioni linguistiche e, quindi, una situazione di incertezza giuridica.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

www.curia.europa.eu

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582